



**COMUNE DI CAPRINO VERONESE**



**COMUNE DI FERRARA MONTE BALDO**

### ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e i Comuni di Caprino Veronese e di Ferrara Monte Baldo per la regolazione delle condizioni relative alla riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 8 “del Baldo”, nel tratto da Spiazzi al parcheggio Stella Alpina Hotel  
e per l'erogazione del contributo a titolo di finanziamento della spesa,  
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni

Tra

- il Comune di Caprino Veronese, C.F. 00414200238, rappresentato dal Sindaco pro tempore Paola Arduini,
- il Comune di Ferrara Monte Baldo, C.F. 81000130237, rappresentato dal Sindaco pro tempore Serena Cubico,
- la Provincia di Verona, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente pro tempore Manuel Scalzotto,

premesse che:

- con nota protocollo provinciale del 30 aprile 2021, protocollo 23909, i Comuni di Caprino Veronese e Ferrara Monte Baldo hanno presentato alla Provincia una prima proposta progettuale di riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale n. 8 “del Baldo” tratto Spiazzi - Stella Alpina Hotel, con una spesa complessiva di euro 835.961,18 e con richiesta di contributo provinciale;
- a seguito di istruttoria tecnica dei due uffici tecnici la proposta è stata aggiornata e ripresentata alla Provincia con nota mail 27 dicembre 2021, pervenuta alla Provincia in pari data, protocollo provinciale n. 65518, per un quadro economico di spesa di euro 759.000,00;

preso atto che le Amministrazioni Comunali di Caprino Veronese e Ferrara Monte Baldo si sono rese disponibili alla stesura di un accordo per la regolazione delle condizioni relative alla riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 8 tratto Spiazzi - Stella Alpina Hotel sul provinciale;

ritenuto che sia importante aderire alla richiesta del Comune di Caprino Veronese, che si promuove capofila delle istanze degli altri due Comuni di Ferrara di Monte Baldo, il quale dovrà anche svolgere le funzioni di autorità espropriante a favore della Provincia, qualora necessarie;

#### Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

#### Articolo 2 (Oggetto)

1. La Provincia di Verona e i Comuni di Caprino Veronese e di Ferrara Monte Baldo convengono di realizzare in modo congiunto e coordinato l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 8 “del Baldo”, nel tratto da Spiazzi al parcheggio Stella Alpina Hotel e per l'erogazione del contributo a titolo di finanziamento della spesa.
2. La Provincia di Verona e i Comuni di Caprino Veronese e di Ferrara Monte Baldo danno atto che il Comune di Caprino Veronese è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.
3. La spesa preventivata per la realizzazione dell'opera è di euro 759.000,00 (euro settecentocinquantanovemila/00).

4. Per la realizzazione delle suddette opere, la Provincia di Verona assegna al Comune di Caprino Veronese il contributo in conto capitale di euro 759.000,00, corrispondente al totale della spesa.

### Articolo 3

#### (Impegni dei Comuni)

1. Il Comune di Caprino Veronese redige tutte le fasi progettuali, nonché la funzione di stazione appaltante dell'opera pubblica e di autorità espropriante delle aree di terzi che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'opera. La proprietà di queste ultime, in sede di accordo bonario o di emissione di decreto di esproprio, verrà intestata alla Provincia, per la parte esclusivamente stradale. Inoltre, il Comune si impegna ad adottare le conseguenti varianti urbanistiche che si rendessero eventualmente necessarie in conseguenza della riqualificazione e modifica del sedime stradale.
2. Il Comuni assumono l'impegno di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta per l'opera.
3. Il Comune di Caprino Veronese si impegna a nominare un Responsabile Unico del Procedimento tra il personale della propria struttura tecnica, valutando le condizioni per l'affidamento di incarichi di supporto al RUP, in conformità alla normativa vigente, ed alle linee guida dell'ANAC.
4. Il Comune di Caprino Veronese si impegna a comunicare entro il 31 dicembre 2021 alla Provincia il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento e successivamente si impegna a comunicare tutte le eventuali variazioni che lo stesso dovesse subire, indipendentemente dalla causa che le dovesse determinare.
5. Il Comune si impegna a incaricare il o i collaudatori designati dalla Provincia.

### Articolo 4

#### (Impegni della Provincia)

1. La Provincia di Verona si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sui progetti definitivi entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla Provincia dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
2. La Provincia di Verona si impegna a finanziare, nel limite complessivo di euro 759.000,00 (euro settecentocinquantanovemila/00), pari alla spesa totale preventivata - l'intervento di cui all'articolo 2, comma 3, tramite assegnazione al Comune capofila di Caprino Veronese di un contributo in conto capitale finalizzato agli investimenti, e a tal fine ha previsto nella propria programmazione di bilancio 2021 la copertura finanziaria della suddetta spesa.
3. La Provincia di Verona si impegna a erogare al Comune di Caprino Veronese la somma di euro 113.850,00 (euro centotredicimilaottococinquanta/00) pari al 15% dell'importo totale entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma.
4. L'erogazione al Comune della quota residua per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, avverrà:
  - quanto euro 379.500,00 (euro trecentosettantanovemilacinquecento/00) pari al 50% dell'importo totale entro novanta giorni dalla presentazione alla Provincia del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
  - quanto euro 265.650,00 (euro duecentosessantacinquemilaseicocinquanta/00) pari al 35% dell'importo totale entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.
5. La Provincia di Verona si obbliga a designare il/i collaudatore/collaudatori delle opere in questione che verranno poi incaricati dal Comune capofila.

### Articolo 5

#### (Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

1. Nel caso in cui la spesa totale rendicontata risultasse inferiore a quella del quadro economico dello studio di fattibilità tecnica approvato con il presente accordo, l'economia di spesa verrà attribuita alla Provincia; nel caso in cui la spesa dell'opera dovesse essere superiore a quella preventivata, il Comune si impegna a finanziare la maggiore spesa relativa al proprio stralcio.
2. Qualora il Comune non procedesse nelle opere dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Provincia, restituendo alla Provincia le somme degli interventi non realizzati entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 dovrà essere accompagnata dal formale provvedimento di eliminazione degli interventi dalla programmazione comunale dei lavori pubblici.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, i progetti definitivi/esecutivi redatti su incarico del Comune non dovessero essere attuati con l'indizione delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori, la Provincia ne acquisirà la titolarità con diritto al relativo utilizzo. In tale evenienza, il Comune dovrà restituire alla Provincia le quote d'contributo provinciale non utilizzate.

#### Articolo 6

(Collaudo e consegna delle opere)

1. La designazione dei collaudatori (tecnico amministrativo, strutturale, ove necessario, funzionale) è di competenza della Provincia; i rispettivi incarichi di collaudo restano di competenza del Comune capofila, così come la relativa spesa graverà sul quadro economico dell'intera opera;
2. La Provincia di Verona potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria delle opere stradali a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

#### Articolo 7

(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla Provincia, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.
2. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale e con conseguenti atti formali assegnato al Comune, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.
3. I due Comuni di Caprino Veronese e di Ferrara di Monte Baldo si impegnano ad accettare a proprio carico, previa convenzione tra gli stessi:
  - tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione, alla fornitura e alla manutenzione della pubblica illuminazione sul tratto stradale;
  - tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde da finanziare con il contributo che la Provincia già eroga, con convenzione già in corso, per i tratti di strada provinciale non compresa nel centro abitato dei due Comuni.

#### Articolo 8

(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all'articolo 4, comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 4.

#### Articolo 9

(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del Comune capofila di Caprino Veronese e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del Comune stesso.

#### Articolo 10

(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente accordo diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

#### Articolo 11

(Vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
  - Sindaco del Comune di Caprino Veronese o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - Sindaco del Comune di Ferrara Monte Baldo o suo delegato;
  - Presidente della Provincia, o suo delegato.
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dai dirigenti dei settori stradali della Provincia e dei Comuni.

#### Articolo 12

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Caprino Veronese  
Il Sindaco Paola Arduini

Per il Comune di Ferrara Monte Baldo  
Il Sindaco Serena Cubico

Per la Provincia di Verona  
Il Presidente Manuel Scalzotto

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni